



**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE,**  
**COLTIVAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ**  
**VALLONE MORANZANI**

**TRA**

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, CF 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto;

**E**

Veneto Acque S.p.A., con sede in Mestre-Venezia, Via Torino 180, C.F. 03875491007, agli effetti del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- In data 31/03/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma c.d. "Moranzani" per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera dal Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione del Veneto, il Commissario Delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, l'Autorità Portuale di Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, San Marco Petroli S.p.A., Terna S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A.
- Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2380, datata 08/08/2008, è stato approvato il primo "Atto Integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. del 06/07/2005", sottoscritto il 12 dicembre 2008, affidando alla concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. alcuni interventi previsti dall'Accordo di Programma c.d. "Moranzani", tra i quali:
  - la progettazione e realizzazione del parco lineare Moranzani;
  - la realizzazione e gestione della Cassa di Colmata "Molo Sali";
  - la progettazione e realizzazione di opere civili relative alle linee elettriche di Enel Distribuzione S.p.A.;
  - la progettazione di opere relative alla sistemazione idraulica del bacino Lusore, ricomprese negli interventi compensativi di mitigazione ambientale nell'area di Fusina - Malcontenta.



- Con DGR n. 517 del 02/03/2010, la Regione ha approvato lo schema del “Il atto integrativo al Contratto per l’affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.”, sottoscritto in data 19/03/2010.
- In data 27.12.2016 è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto e da S.I.F.A. S.C.p.A. l’Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto originario di Concessione del P.I.F. (rep. 5785 del 06.07.2005) e dei successivi Atti Integrativi (rep. 6377 del 12/12/2008 e rep. 6626 del 19.03.2010).
- Secondo quanto previsto dall’art. 14.2 del medesimo Accordo Transattivo, S.I.F.A. S.C.p.A si è impegnata a:
  - a) trasferire tempestivamente i rifiuti presenti nelle vasche di stoccaggio in “Area 23 ha” presso il 1° e 2° Lotto della discarica Moranzani, previo completamento delle opere necessarie a garantire la capacità di ricezione richiesta;
  - b) predisporre e presentare alla Regione del Veneto, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, una variante al progetto di messa in sicurezza (approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n. 4991/QDV/Di/B del 23/09/2008), anche in relazione con il progetto di cui all’Accordo Moranzani e a realizzare quanto ivi previsto, non appena approvata detta variante progettuale, in osservanza delle eventuali prescrizioni fissate in sede autorizzatoria e nel rispetto del relativo cronoprogramma;
  - c) proseguire la custodia e il mantenimento dei siti in condizione di sicurezza ambientale, inclusa l’eventuale asportazione e il trattamento delle acque.
- Con DGR n. 1188 del 18.08.2020 la Regione del Veneto, sulla base di una discrezionale valutazione di tutti i profili di pubblico interesse, si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 14, comma 4, lettera a) dell’Accordo transattivo e modificativo del 27.12.2016 (da esercitarsi entro quattro anni dalla stipula), di stralciare definitivamente dalla concessione del PIF tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall’AdP “Moranzani” inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A, liberandosi da ogni impegno contrattuale con la medesima secondo le condizioni richiamate dallo stesso art. 14 e nei termini e modalità richiamati all’art. 14, punti 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 del citato Accordo Transattivo e Modificativo del 2016.
- Con la stessa DGR n. 1188/2020, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro:
  - di autorizzare il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ad esercitare la soprariportata facoltà di recesso, fissando il termine di detto adempimento entro il 31.12.2020;
  - nelle more del subentro dei nuovi soggetti incaricati per l’espletamento delle attività residuali previste dall’AdP “Moranzani” già in capo a S.I.F.A. S.C.p.A., al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, la stessa Società dovrà provvedere, sino alla data del 31.12.2020, alla gestione delle attività di stoccaggio provvisorio in Area 23 ha;
  - di dare atto che S.I.F.A. S.C.p.a. dovrà adempiere alle attività previste dall’art. 14, punto 14.2 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016.
- Con la medesima DGR n. 1188/2020, la Regione del Veneto si è riservata di individuare, con successivo idoneo provvedimento, Veneto Acque S.p.A. quale soggetto subentrante a S.I.F.A. S.C.p.A., nell’esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica “Vallone Moranzani”, nonché in tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto ai sensi



dell'Accordo di Programma "Moranzani", ad eccezione di quelle relative alla "Ricalibratura del fosso di Via Moranzani" della cui realizzazione sarà incaricato il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di quelle che permangono in capo a S.I.F.A. S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 14.2 e 14.5 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27.12.2016.

#### VISTA

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui si è, tra l'altro, approvato lo schema della presente convenzione;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

##### Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

##### Art. 2 - Oggetto della convenzione

La presente Convenzione regola l'affidamento a Veneto Acque S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, delle attività finalizzate alla realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica "Vallone Moranzani", nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto ai sensi dell'Accordo di Programma "Moranzani", ad eccezione di quelle relative alla "Ricalibratura del fosso di Via Moranzani" della cui realizzazione sarà incaricato il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di quelle che permangono in capo a S.I.F.A. S.C.p.A. ai sensi del combinato disposto degli artt. 14.2 e 14.5 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27.12.2016.

##### Art. 3 – Impegni di Veneto Acque S.p.A.

- 3.1 Veneto Acque S.p.A. garantisce l'esecuzione delle attività di cui all'articolo precedente.
- 3.2 Veneto Acque S.p.A. dovrà preventivamente concordare con le competenti Strutture regionali le modalità di progettazione e di attuazione degli interventi. L'attuazione delle attività programmate avverrà anche attraverso un'intesa tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, proprietario dell'Area "23 ha", su cui insistono autorizzazioni in essere.
- 3.3 Veneto Acque S.p.A. si impegna a realizzare dette attività nel rispetto delle normative in materia di lavori pubblici. In particolare, la Società si impegna tra l'altro:
  - a) alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ed alla predisposizione della documentazione di gara necessaria all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica;
  - b) a garantire l'esecuzione delle attività programmate, con utilizzo diretto di proprie attrezzature e personale, assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione del Veneto. L'eventuale affidamento ad incarichi esterni, qualora necessario per l'espletamento delle attività programmate, dovendosi identificare specifiche professionalità non presenti in Veneto Acque S.p.A., avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche;
  - c) all'indizione delle gare d'appalto connesse alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei



lavori previsti dal progetto richiamato nelle Premesse;

- d) all'aggiudicazione delle suddette gare ed ai successivi adempimenti nei confronti delle ditte affidatarie;
- e) alla verifica tecnico – contabile degli stati di avanzamento lavori delle ditte affidatarie;
- f) alla rendicontazione delle spese sostenute;
- g) ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la realizzazione dell'intervento;
- h) a trasmettere alla Regione del Veneto le eventuali perizie di variante, per le valutazioni e le approvazioni di competenza.

#### **Art. 4 – Impegni della Regione del Veneto**

La Regione del Veneto procederà:

- a) a mettere a disposizione di Veneto Acque S.p.A. la necessaria documentazione tecnica relativa agli interventi oggetto della presente convenzione;
- b) al pagamento dei corrispettivi secondo quanto indicato ai successivi artt. 5 e 6;
- c) a conclusione di quanto previsto al punto 14.5 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27.12.2016 in materia di trasferimento delle aree e sovrastanti infrastrutture realizzate o comunque acquisite da S.I.F.A. S.C.p.A. nell'ambito delle attività assegnate in base all'Accordo di Programma "Moranzani", a mettere a disposizione di Veneto Acque S.p.A. le suddette aree e sovrastanti infrastrutture.

#### **Art. 5 – Assegnazione di fondi e modalità di pagamento**

- 5.1 Per consentire l'avvio delle attività affidate a Veneto Acque S.p.A. ai sensi della presente convenzione, la Regione del Veneto assegna alla stessa Società una dotazione finanziaria di Euro 2.000.000,00. Detta assegnazione, a favore di Veneto Acque S.p.A., verrà corrisposta a titolo di contributo (comprensivo di ogni altro onere anche di natura fiscale), per il quale si prevede la restituzione a valere sui futuri proventi dalla tariffa di conferimento che saranno introitati da Veneto Acque S.p.A., quale nuovo gestore della Discarica "Moranzani".
- 5.2 Nelle more della revisione dell'Accordo di Programma "Moranzani", che potrà prevedere l'approvazione di un nuovo Piano Economico Finanziario e la ridefinizione della tariffa di conferimento, Veneto Acque S.p.A., per i conferimenti presso la discarica "Vallone Moranzani", tratterà la quota parte della tariffa destinata alla realizzazione degli impianti per la gestione dei sedimenti di dragaggio e delle terre da scavo e per la ricomposizione ambientale delle aree, così come determinata nel citato Accordo del 31.03.2008, adeguata sulla base delle rivalutazioni definite annualmente dall'Istat. La restante quota parte della tariffa, destinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica, sarà versata direttamente dai soggetti conferitori ed introitata al bilancio regionale per le finalità indicate all'art. 62 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 (collegato alla Finanziaria Regionale per il 2018).
- 5.3 L'importo complessivo di Euro 2.000.000,00 sarà liquidato a favore di Veneto Acque S.p.A., previa emissione di idonea documentazione fiscale, con le modalità di seguito indicate:
  - a) il 90%, pari a € 1.800.000,00, ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, previa dichiarazione da parte della Società attestante l'avvio delle attività programmate;



- b) il 10%, pari a € 200.000,00, a saldo finale, su presentazione di una relazione conclusiva, con documentazione delle spese sostenute, attestante l'avvenuto utilizzo dell'intero acconto, da prodursi entro il 31/12/2021;

#### **Art. 6 – Spese ammissibili**

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono relative a:

- documentate spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, i rilievi, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenze specialistiche, l'esecuzione dei controlli e dei monitoraggi ambientali, la gestione del sito e l'esecuzione delle attività di manutenzione dello stesso, la gestione delle gare d'appalto e dei procedimenti amministrativi, anche se realizzate con personale interno di Veneto Acque S.p.A. e comunque certificate dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di foglio orario o altre modalità di rilevazione;
- spese per le procedure ad evidenza pubblica (pubblicità);
- spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), certificate dal Responsabile Unico del Procedimento;
- servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;
- prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit, nonché spese per commissioni di aggiudicazione e servizi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
- I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta.

Le eventuali spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità, sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale), secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, a completamento dell'intervento programmato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione ed alle procedure di affidamento di opere pubbliche,

#### **Art. 7 – Durata**

In considerazione delle attività previste, ivi compresa la gestione post-operativa della discarica, la durata della presente convenzione è pari a 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 8 – Registrazione**

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni.



**Art. 9 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, è competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.

La presente convenzione, che si compone di 9 articoli, redatta su 5 facciate intere e sin qui della sesta, a pena di nullità (ex art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.), è sottoscritta in forma digitale.

Per la Regione del Veneto

.....

Per Veneto Acque S.p.A.

.....

